

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **32/1988** (ECLI:IT:COST:1988:32)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **25/11/1987**; Decisione del **13/01/1988**

Deposito del **19/01/1988**; Pubblicazione in G. U. **27/01/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10199**

Atti decisi:

N. 32

## ORDINANZA 13-19 GENNAIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68, quarto comma, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1982 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale -, iscritta al n. 647 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele

Pescatore; }tps;7AA Ritenuto che la Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, con ordinanza 3 novembre 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 77 Cost., dell'art. 68, quarto comma, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"), nella parte in cui dispone la non cumulabilità dei benefici da esso previsti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato trasferito alle Regioni, con quelli stabiliti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici aventi qualifica di ex combattenti ed assimilati;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che a norma dell'art. 1 del D.L. 8 luglio 1974, n. 261 (conv. nella l. 14 agosto 1974, n. 355) il personale che ha titolo a fruire dei benefici previsti dall'art. 3 della l. 24 maggio 1970, n. 336 "deve presentare la domanda all'Amministrazione o all'ente di appartenenza, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione";

che dall'ordinanza di rimessione risulta che il ricorrente non ha presentato tale domanda;

che pertanto - costituendo la sua tempestiva proposizione presupposto inderogabile per l'attribuzione dei benefici in oggetto cosicché, in mancanza, essi non potrebbero in alcun modo più essere concessi al ricorrente - la decisione della questione legittimità costituzionale sollevata si appalesa manifestamente irrilevante;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, quarto comma del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 77 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*